



CRITERI PER L'ESAME DEI PROGETTI DI SENTIERI ALPINI E VIE FERRATE DA PARTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I PROBLEMI DEL TURISMO DI ALTA MONTAGNA, AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL CATASTO REGIONALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 114 DELLA L.R. N. 33 DEL 4 NOVEMBRE 2002 E PER LA LORO SUCCESSIVA ATTUAZIONE E GESTIONE.

1. CRITERI PER I NUOVI SENTIERI

I sentieri alpini devono svilupparsi per la maggior parte nel territorio dei Comuni elencati nel comma 1 dell'art. 2 della l.r. 3 luglio 1992 n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane".

Sono sentieri alpini quelli che consentono l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico ed ambientale.

I sentieri sono percorsi pedonali frequentabili, in relazione ai livelli di difficoltà, in condizioni di sicurezza dagli alpinisti e dagli escursionisti, ai sensi dell'art. 111 della l.r. 33/2002.

Non sono da considerare sentieri alpini le vie aperte al pubblico transito veicolare e quelle di accesso agli impianti di risalita e piste da sci. I sentieri alpini possono attraversare solo occasionalmente strade aperte al transito veicolare purché siano assicurate le condizioni di sicura e agevole percorribilità da parte degli alpinisti e degli escursionisti.

Il fondo deve essere naturale o con massiccio, sono da escludere di norma i tracciati asfaltati, sono consentiti tratti pavimentati in prossimità dei centri abitati.

I nuovi sentieri devono preferibilmente ripercorrere tracciati già esistenti storicamente (ad es. una vecchia mulattiera, un vecchio selciato, un percorso militare, un vecchio sentiero per l'accesso agli alpeggi); si esclude di norma il tracciamento ex novo di sentieri recuperando invece ove possibile la rete esistente, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

2. CRITERI PER LE NUOVE VIE FERRATE

La realizzazione di nuove vie ferrate o sentieri attrezzati è subordinata alla riattivazione di percorsi di particolare rilevanza storico-culturale, alla variazione/modifica di tracciati esistenti o alla necessità di tutela della sicurezza degli alpinisti.

Le vie ferrate sono itinerari che si svolgono in zone rocciose o pericolose e che necessitano dell'installazione di impianti fissi per ragioni di sicurezza e per facilitare la progressione.

Sono equiparati alle vie ferrate i sentieri attrezzati, ovvero i sentieri alpini, nei quali, per lunghi tratti, sono installati impianti fissi per facilitare e assicurare l'escursionista in passaggi difficoltosi o esposti.

Qualsiasi attrezzatura ed impianto deve essere attentamente progettato, realizzato ed adeguatamente mantenuto per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza. Per quanto riguarda in particolare i principali infissi, si richiamano i seguenti criteri di attuazione :

CHIODI DI ANCORAGGIO: Devono essere in acciaio zincato o in acciaio inox.

- Il diametro del chiodo di ancoraggio deve avere sezione compresa tra 18 mm e 22 mm;
- Lunghezza interna (fissione nella roccia): deve essere proporzionata alla consistenza della roccia (più lungo in caso di roccia friabile). Il fissaggio del chiodo alla parete deve essere eseguito con resine epossidiche, malta cementizia, oppure con tassello a espansione, per quest'ultimi si consiglia per un'ottima tenuta sia in estrazione che a taglio, l'infissione del chiodo per una lunghezza minima pari al doppio della lunghezza del tassello;
- Lunghezza esterna del chiodo: deve essere tale da permettere l'allontanamento della fune dalla parete per consentire il comodo passaggio della mano e dei moschettoni di sicurezza del fruitore della struttura;
- Il posizionamento tra chiodo e chiodo non deve superare nei tratti orizzontali i 4 m. mentre per i tratti inclinati o verticali i 3 m. Sui tratti particolarmente impegnativi e verticali, per facilitare all'escursionista il cambio dei moschettoni sul chiodo si consiglia di mettere un gradino di appoggio in corrispondenza del passaggio;
- Per eliminare lo sfregamento della fune sull'ancoraggio è preferibile l'utilizzo di chiodi muniti di morsetto fisso.

FUNE METALLICA: minimo diametro 12 mm. in acciaio zincato, minimo 72 fili, anima in acciaio con certificazione di zincatura e conformità.

MORSETTI: minimo 12 mm. in acciaio zincato o inox.

REDANCIA: va usata negli ancoraggi in cui il cavo non è bloccato e teso.

TENDITORE: può essere tolto o meno, come nel caso di tipologia di tesatura della fune in cui il tenditore, dopo la tesatura, viene escluso dalla sollecitazione che interessa l'ultimo chiodo di allontanamento della fune dalla parete.

STAFFA. E' un appoggio per mani e piedi che si colloca, sulle pareti verticali, in alternativa a scale fisse. Realizzata in ferro zigrinato d'armatura del diametro di 16-20 mm, 35 cm di larghezza per 30/35 di profondità, viene infissa nella roccia per almeno 15/20 cm.

3. ISTANZE PER L'ISCRIZIONE NEL CATASTO REGIONALE DI SENTIERI ALPINI E VIE FERRATE

Le istanze di iscrizione nel catasto regionale dei nuovi sentieri alpini vanno indirizzate alla Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna, prevista dall'art. 123 della l.r. n.33 del 2002, presso la Direzione regionale turismo e sono presentate esclusivamente da parte delle Comunità Montane di concerto con il C.A.I. Veneto.

Le istanze di iscrizione nel catasto regionale delle vie ferrate vanno indirizzate alla Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna, presso la Direzione regionale turismo e sono presentate da parte dei Comuni o da parte delle Comunità Montane d'intesa con i Comuni, sentita in ogni caso l'Associazione Guide Alpine.

I progetti devono essere già approvati dalle competenti autorità, una volta acquisiti gli eventuali pareri in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica e paesaggistica. L'autorità competente all'approvazione dell'intervento, effettua anche l'approvazione della procedura di valutazione di incidenza, secondo la metodologia adottata con DGR n. 3173 del 10.10.2006, per i percorsi ricadenti all'interno delle zone SIC e ZPS. Qualora i sentieri alpini e le vie ferrate di cui ai precedenti paragrafi siano ubicati all'interno dei Parchi nazionali e regionali, l'iscrizione è subordinata all'autorizzazione dell'Ente Parco competente per territorio.

Con l'istanza di iscrizione deve essere presentata la scheda descrittiva compilata, che riporti, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 114, comma 2° della l.r. 33/2002, il comune o i comuni nel cui territorio si svolge il percorso, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso, i soggetti preposti al controllo e la manutenzione, secondo il modello di cui all'Allegato B.

Va, inoltre, presentata una cartografia, preferibilmente in scala non inferiore a 1:10.000, con l'individuazione del tracciato. Nella domanda possono essere allegate, su supporto informatico, anche le eventuali coordinate GPS del percorso.

Le istanze per l'iscrizione dei nuovi sentieri alpini e delle nuove vie ferrate devono comunque essere sempre corredate della proposta di numerazione del nuovo sentiero e della nuova via ferrata da parte della Comunità Montana competente per territorio e sempre di concerto con il CAI Veneto.

La segnaletica dei percorsi deve conformarsi alle tipologie ed alle caratteristiche tecniche definite con Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 22 gennaio 2008.

I sentieri e le vie ferrate iscritte al Catasto regionale non possono essere chiusi o interrotti impedendo il pubblico passaggio degli escursionisti né possono essere modificati o cancellati senza la preventiva autorizzazione della Commissione regionale sentieri gli enti locali competenti ed il CAI Veneto, salvo i casi di necessità ed urgenza individuati dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del DLgs n 267/2000.

L'iscrizione dei sentieri e delle vie ferrate nel catasto regionale e l'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell'ambiente montano.

4. LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I PROBLEMI DEL TURISMO D'ALTA MONTAGNA IN MATERIA DI ISCRIZIONE DI SENTIERI ALPINI E VIE FERRATE NEL CATASTO REGIONALE

La Commissione regionale, approva l'iscrizione del sentiero e della via ferrata nel catasto regionale, tenuto conto dell'opportunità dell'opera ai fini turistici ed in particolare delle esigenze dell'alpinismo e dell'escursionismo.

Può sospendere l'istruttoria in attesa di chiarimenti e/o di un supplemento di documentazione.

Può negare l'autorizzazione all'iscrizione del sentiero e della via ferrata nel catasto regionale, nel caso il progetto presentato violi uno o più criteri fra quelli elencati all'art. 123 comma 5 della l.r. n. 33/2002.

In caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione, è fatto divieto di utilizzare la numerazione e la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate approvata dalla Commissione e adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 22 gennaio 2008.

Il sentiero alpino e la via ferrata che non hanno ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel catasto, non possono usufruire dei contributi di cui agli artt. 115 e 116 della l.r. 33/2002.

5. LA CANCELLAZIONE DI SENTIERI ALPINI E VIE FERRATE DAL CATASTO REGIONALE

Le Comunità Montane, su segnalazione del CAI Veneto, propongono alla Commissione regionale la cancellazione del sentiero alpino dal catasto regionale, qualora sia intervenuta la perdita dei requisiti di sicurezza e di agevole movimento e qualora non sia possibile il loro ripristino, ovvero nel caso in cui siano venuti meno l'interesse escursionistico e/o la frequentazione.

I Comuni o le Comunità Montane d'intesa con i Comuni, propongono, sentita l'associazione delle Guide Alpine, alla Commissione regionale la cancellazione delle vie ferrate dal catasto regionale qualora sia

intervenuta la perdita dei requisiti di sicurezza e di agevole movimento e qualora non sia possibile il loro ripristino, ovvero nel caso in cui siano venuti meno l'interesse escursionistico e/o la frequentazione.

La cancellazione dal catasto regionale comporta l'obbligo di rimozione, dai sentieri e dalle vie ferrate interessate, della segnaletica approvata dalla Commissione nonché degli impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti, con oneri a carico degli enti competenti.

6. MODIFICHE AI SENTIERI ALPINI E ALLE VIE FERRATE

Gli interventi sui sentieri alpini e vie ferrate, già iscritti nel catasto regionale, comportanti modifiche sostanziali dei tracciati esistenti devono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna, seguendo la procedura prevista per le richieste di iscrizione nel catasto dei nuovi percorsi, senza però la necessità della proposta di numerazione da parte della Comunità montana e del CAI Veneto, trattandosi di sentieri e vie ferrate già numerati .

Per "modifiche sostanziali" si intendono quelle modifiche che interessano un tratto significativo del tracciato (almeno superiore al 50% della lunghezza complessiva del sentiero alpino o della via ferrata) e che comportano ad esempio:

- a) il prolungamento o l'accorciamento di un sentiero (per esempio a causa dell'apposizione di un divieto di circolazione ai mezzi motorizzati con conseguente spostamento della località da cui si parte a piedi, oppure la scelta di riportare come un tempo in paese la partenza del sentiero) oppure
- b) lo spostamento di un tratto di sentiero (per esempio l'abbandono di un tratto di sentiero a causa di una frana o poiché coincidente con una strada forestale e la contemporanea apertura di un analogo tratto parallelo, oppure lo spostamento della località di partenza o di un tratto di sentiero a causa di problemi di passaggio su fondi privati, che così vengono aggirati, ecc.).

Anche in questo caso si sottolinea l'opportunità di utilizzare, per quanto possibile, preferibilmente tracciati già esistenti.

Per le modifiche diverse da quelle sostanziali di sentieri alpini e delle vie ferrate, gli enti competenti, ovvero Comunità montane e Comuni, non devono chiedere l'autorizzazione della Commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna per l'iscrizione delle suddette modifiche nel catasto regionale.

In tali ipotesi, gli enti competenti comunicano solamente alla Direzione regionale Turismo che le suddette modifiche non sostanziali dei sentieri alpini e delle vie ferrate hanno ottenuto tutti i necessari atti di assenso per la loro realizzazione da parte delle autorità competenti .

Contemporaneamente gli enti citati trasmettono alla Direzione regionale Turismo, per l'inserimento diretto nel catasto regionale ai fini del suo aggiornamento, la nuova scheda descrittiva del sentiero o della via ferrata modificati, opportunamente compilata e con planimetria aggiornata, che riporti, ai sensi dell'art. 114, co 2° della l.r. 33/2002, il comune o i comuni nel cui territorio si svolge il percorso, il soggetto gestore della manutenzione e del controllo, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso, nonché le eventuali coordinate GPS del percorso, secondo il modello di cui all'**Allegato B**.